



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 144 del 04-05-19

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA . I QUADRIMESTRE 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- a) Per effetto dell'art. 10 del D.L. n° 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014 Abrogazione dei diritti di rogito del Segretario Comunale e Provinciale ed abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria":
 - L'art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973.n° 734, è sostituito con il seguente: "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune e alla Provincia". Negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque a tutti i Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 15 Novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della Tabella D allegata alla Legge 08.06.1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento;
 - L'art. 41, quarto comma, della Legge 11.07.1980, n° 312, è abrogato;
 - L'art. 97, comma 4, lett. c) del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica";
 - Come stabilito al comma 2-ter, la norma di cui all'art. 10, non si applicano per le quote già maturate alla data in vigore del presente decreto;
- b) il decreto legge n. 90/2014, convertito con legge n.114/2014 ha modificato la disciplina dei diritti di rogito, prevedendo che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque, a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune [...], e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Vista la **deliberazione n. 18/2018/QMIG pubblicata il 30 luglio 2018 la Corte dei conti, Sezione Autonomie**, nella quale si afferma il seguente principio di diritto: *"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali*

appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

Dato atto che il Comune di Amandola è privo di figure dirigenziali;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’ erogazione e liquidazione dei diritti di rogito spettante al Segretario Comunale dott.ssa Mariarosaria Giorgio per gli atti stipulati nel I quadrimestre 2019;

Visto il prospetto predisposto dall’Ufficio Segreteria relativo ai Diritti di Rogito versati nella Tesoreria Comunale, per il periodo sopra riportato e per un totale complessivo di Euro 2436,34;

Viste

la deliberazione 400/2017 sezione C. Conti Veneto secondo la quale - *non è possibile che l’IRAP gravi sui dipendenti pubblici, tra i quali rientrano a pieno titolo anche i Segretari Comunali in quanto presupposto impositivo dell’IRAP si realizza in capo all’Ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell’imposta, ovvero colui che nella valutazione del legislatore, in quanto titolare di detta organizzazione, è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini di detto tributo.- gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi (in tal senso la recente sentenza n. 446 del 13/11/2017 del Tribunale di Busto Arsizio).*

la deliberazione 366/2018, Sezione C. Conti Lombardia pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio 2019, nella quale, contrariamente all’orientamento della Sez. Veneto, si afferma che le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, specificando con la dicitura “ivi compresi quelli a carico degli enti” che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli enti, nei limiti dell’importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi. Da ciò ne deriva che, nel rispetto del quantum percepito “al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”, il riparto degli oneri andrà effettuato secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente.

Ritenuto, in via prudenziale, riconoscere al Segretario Comunale i diritti riscossi, al lordo degli oneri riflessi, in ossequio alla deliberazione n.366/2018;

Visto

- il tuel;

- il regolamento degli uffici e dei Servizi

- l’art. 6bis della l. 241 del 1990

DETERMINA

Di richiamare la parte narrativa in premessa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo;

1) Di prendere atto che per il I quadrimestre 2019, il Comune di Amandola ha riscosso, per diritti di rogito dei Segretari Comunali, la somma di Euro 2.436,34, come da prospetto predisposto dall’Ufficio Segreteria ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) Di prendere atto che la somma di cui sopra, al lordo degli oneri riflessi, viene liquidata al Segretario Comunale dott.ssa Mariarosaria Giorgio significando che la somma di spettanza erogata non è superiore ad un quinto dello stipendio in godimento.

Allegato

anno	rep	Parte	oggetto	diritti
2019	602	edilmonaldi	risonanza	707,51
2019	603	beani	II Str.strade	1728,83
2019	594	Pucciarelli	compravendita	0
totale I quad. 2019				2436,34

Il Responsabile dell'Area
Amministrativa
Dott.ssa Laura Lupi

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00